

**Parco nazionale dell'Alta Murgia**  
**PRIMO PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZAZIONE DEI POLIGONI MILITARI**  
**OCCASIONALI NEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA**  
**Deliberazione del Consiglio Direttivo 19 marzo 2007 n. 5**

premesso che

I. nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia insistono:

- le seguenti installazioni ad uso militare, con relative servitù:

o Deposito munizioni Poggiorsini - Poggiorsini;

o C.N.A. di Monte Caccia - Spinazzola/Andria;

- i seguenti poligoni occasionali:

o Poligono Torre di Nebbia - Spinazzola

o Poligono di tiro di Madonna del Buon Cammino – Altamura (parzialmente compreso nel territorio del Parco);

o Poligono Parisi Vecchio

o Poligono La Sentinella - Altamura;

o Poligono Scorzone - Minervino

per una superficie totale di circa 15.000 ettari;

II. La legge 24 dicembre 1976, n. 898 "Nuova regolamentazione delle servitù militari", modificata ed integrata dalla Legge 2 maggio 1990, n. 104, prevede procedure di limitazione di uso delle proprietà, disciplina i relativi indennizzi anche in favore dei Comuni ed istituisce in ciascuna Regione un Comitato misto paritetico per l'esame dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della Regione ed i programmi delle installazioni militari.

Che per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti, vengono stipulati disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la Regione interessata e che in caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il Presidente della giunta regionale e il Presidente del comitato misto paritetico competenti;

III. Il Decreto Legislativo n.464/1997 avente ad oggetto la riforma strutturale delle Forze Armate, prevede, all'art.5, comma 5., che "Qualora le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di "protocolli d'intesa" tra l'Amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.";

IV. Il D.P.R. 10 marzo 2004 di istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia, stabilisce, all'art.8 che "Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda le attività istituzionali dell'amministrazione della Difesa, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58, alla legge 24 dicembre 1976, n.898, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.";

V. Lo Statuto dello stesso Parco, adottato dal Consiglio Direttivo ed in corso di approvazione ministeriale, prevede all'art.3, c.2.,lett. c) tra le finalità dell'Ente, di "affrancare, d'intesa con le istituzioni statali e regionali e nel rispetto delle norme vigenti, il territorio dalle servitù militari.";

VI. Tale finalità è concretamente non conseguibile, in tempi brevi, per la manifesta difficoltà

delle Forze Armate di reperire siti alternativi idonei alle necessità addestrative;

VII. L'Ente Parco ha comunque tra i propri obiettivi immediati quello di recuperare naturalisticamente quanta più parte delle aree interessate da poligoni e servitù militari alleggerendo l'impatto delle esercitazioni sul territorio. Che tale obiettivo può essere raggiunto mediante accordi sulle modalità di svolgimento delle esercitazioni, ovvero il restauro ambientale di talune zone e l'interdizione di altre in determinati periodi dell'anno per la riproduzione della fauna e per il buon andamento del ciclo vegetale. Che tali accordi possono pure prevedere la collaborazione delle Forze Armate nello svolgimento di azioni di controllo, di monitoraggio, di salvaguardia e di promozione del territorio del Parco;

VIII. Le attività militari nel territorio del Parco e del SIC/ZPS 1T9120007 "Murgia Alta", per disciplina propria delle Forze Armate, già rispondono a criteri di compatibilità con gli obiettivi di tutela di habitat naturali e specie delle Direttive 791409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 12012003;

convengono quanto segue:

#### ART. 1

Il presente protocollo d'intesa viene sottoscritto secondo la prescrizione dell' art. 5, comma 5. del D. Lgs. n. 464/1997, quale prima composizione dei problemi legati alla presenza di poligoni occasionali e di servitù militari nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ed alla sentita necessità del perseguimento dei fini istituzionali e statutari del Ente Parco.

Ulteriori impegni saranno oggetto di specifici protocolli.

#### A R T . 2

L'Amministrazione della Difesa dichiara il cessato interesse all'uso, per scopo addestrativo, dei poligoni occasionali denominati "La Sentinella" (in agro di Altamura) e "Scorzone" (in agro di Minervino Murge), entrambi compresi nel territorio del Parco.

#### ART. 3

Il Comando R.F.C. "Puglia" si impegna a ridurre le giornate di possibile utilizzazione del Poligono occasionale "Torre di Nebbia" dalle attuali 240 a non più di 200 razionalizzando e ottimizzando, nei limiti dell'intesa "de qua", quelli di effettiva utilizzazione a non più di 100 giornate con salvaguardia delle motivate ed inderogabili esigenze addestrative delle FF.AA. e dei Corpi Armati dello Stato.

#### ART. 4

E' costituito un Gruppo permanente di lavoro composto da un Ufficiale delegato dal Comandante del medesimo Comando R.F.C., da un Funzionario delegato dal Presidente dell'Ente Parco e, all'occorrenza, da un Ufficiale della Brigata Corazzata "Pinerolo" (Ente Gestore del Poligono accennato).

Il Gruppo permanente di lavoro formula proposte in merito:

- . alla razionalizzazione delle servitù militari insistenti in sito e determinate ai sensi di Legge a sicurezza delle strutture e dei poligoni militari;
- . all'utilizzazione compatibile con le finalità del Parco dei poligoni delle servitù militari, come richiamato al punto VII. delle premesse;
- . alla realizzazione di attività di osservazione, monitoraggio, salvaguardia e promozione del territorio del Parco mediante l'utilizzazione di risorse umane e di mezzi delle Forze Armate, anche con finanziamenti a carico del bilancio del Parco.

Ai componenti del Gruppo permanente di lavoro non è riconosciuta alcuna indennità. Le spese per la partecipazione alle riunioni del Gruppo sono sostenute dalle Amministrazioni di appartenenza.

#### A R T . 5

Il presente primo protocollo d'intesa viene inviato al:

- . Ministero della Difesa;
  - . Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;
  - . Direzione Generale del Corpo Forestale dello Stato
- per le rispettive valutazioni e determinazioni ai sensi dell'art.5, comma 5. del D. Lgs. n.464/1997.

Lo stesso sarà efficace ad avvenuta acquisizione di formale assenso delle tre istituzioni indicate nel presente articolo